



**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI  
DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, n. 24  
(WHISTLEBLOWING)**

1<sup>^</sup> ver : settembre 2023 (delibera n. 8/P 2023)

Allegato IX MOG 231 (delibera n. 116/CdA 2024)

Rev. 01: revisione settembre 2025

## INDICE

1. PREMESSA
2. DESTINATARI – SOGGETTI SEGNALANTI
3. ASPETTI ORGANIZZATIVI – RUOLI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
4. DEFINIZIONE DI SEGNALAZIONE
  - 4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
  - 4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
5. CANALI DI SEGNALAZIONE
6. CANALI INTERNI
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO CANALI INTERNI
8. CANALE ESTERNO
9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
11. TUTELA DEL SEGNALANTE
12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)
13. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA
14. FORMAZIONE DEL PERSONALE
15. DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

## 1. PREMESSA

Il Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi della L. 231 (MOG 231) con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contiene la disciplina che permette al dipendente di denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. La disciplina interna del Consorzio è stata recentemente aggiornata con il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 -2025 (PTPCT 2023) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 24 febbraio 2023.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (**D.Lgs. 24/2023**) che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo la disciplina dei canali di Segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato al fine di garantire una maggiore tutela del whistleblower e incentivare la segnalazione di illeciti.

Il sistema di tutele predisposto dal legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive che fossero adottate dall'amministrazione o dall'ente privato a causa della segnalazione, nell'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno.

ANAC ha approvato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le *"Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023 (**Linee Guida ANAC Whistleblowing**)

La presente procedura, adottata in aggiornamento a quella contenuta nel MOG 231 e nel PTPCT 2023-2025, conformandosi al D.lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida Anac Whistleblowing, contiene la disciplina organizzativa e procedurale dell'istituto del "whistleblowing" messa in atto dal Consorzio di bonifica Piave ed ha l'obiettivo di fornire al Segnalante (Whistleblower") le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione attraverso l'individuazione di concrete misure atte alla sua tutela così che egli possa fare affidamento su una protezione effettiva.

## 2. DESTINATARI – SOGGETTI SEGNALANTI

Destinatari della disciplina del whistleblowing contenuta nel presente documento, come previsti all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, ai sensi dell'art. sono:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi all'Ente o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di Segnalazione e la cui assistenza dev'essere riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legati ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della

stessa e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente.

La tutela del whistleblower si applica anche quando la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 3. ASPETTI ORGANIZZATIVI – RUOLI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

#### **Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ( RPCT)**

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al **RPCT** il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il RPCT del Consorzio è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nel Direttore Generale.

Il RPCT del Consorzio è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni interne, qualunque sia l'oggetto della Segnalazione, nonché soggetto competente alla gestione della Segnalazione ed all'istruttoria in ordine ai fatti segnalati.

La Segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC (art. 8) non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

La Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora la Segnalazione riguardi una condotta attribuita al RPCT, la stessa andrà inviata all'ANAC, secondo le procedure predisposte dall'Autorità medesima nel suo sito istituzionale e seguendo le indicazioni riportate nel sito medesimo.

#### **Struttura a supporto del RPCT**

Il RPCT sarà coadiuvato da una **Struttura di supporto** nella gestione delle segnalazioni composta da personale dell'Ente con compiti di verifica, istruttoria e analisi delle singole segnalazioni.

I componenti della Struttura sono individuati e nominati dal RPCT il quale condividerà con essi o con singoli componenti, a propria discrezione, le informazioni che riterrà opportune e utili ai fini del miglior supporto nella gestione della segnalazione stessa.

Il solo soggetto abilitato ad accedere all'identità del segnalante è il RPCT che eventualmente estenderà tale facoltà alla struttura di supporto o a singoli componenti, e, nel caso di tematiche 231, all'OdV.

Tutte le persone che compongono la struttura sono tenute agli obblighi di riservatezza sui soggetti segnalanti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità delle persone menzionate nelle segnalazioni, l'anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la Segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento.

#### **Organismo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001 (OdV)**

Il RPCT assicura il coordinamento con le attività condotte e svolte dall'**Organismo di Vigilanza di cui alla L. 231/2001 (OdV)** informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute potenzialmente rilevanti ai fini del medesimo D. Lgs. 231/2001 in quanto riguardanti violazioni in cui rientrano:

- reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001
- violazioni del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 adottato dal consorzio

Salvo quanto previsto per la Struttura di supporto e per l'OdV., la comunicazione di informazioni contenute nella Segnalazione da parte del RPCT, se strettamente necessaria ai fini dell'istruzione e trattazione della

Segnalazione, è consentita nei confronti dei seguenti soggetti: posizioni apicali delle Aree e settori di attività interessate dalla Segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione.

#### **4. DEFINIZIONE DI SEGNALAZIONE**

Il termine Segnalazione definisce qualsiasi comunicazione scritta od orale ricevuta dal Consorzio attraverso i canali interni, di informazioni, compresi i fondati sospetti, in merito a violazioni (anche attraverso condotte omissione) commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno del Consorzio, provenienti da persona che intrattiene un rapporto giuridico con l'Ente (art. 2) nonché di elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

##### **4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Sono considerate rilevanti ai fini della presente disciplina le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, come anche l'immagine dell'Ente, e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Modello 231), violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e dell'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea con riferimento a specifici settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, alimenti, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione comprese le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato, violazioni in materia fiscale;

La Segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi; fondati sospetti.

Al momento della segnalazione il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La presente disciplina e le tutele di cui al D.Lgs. 24/2023 non si applicano a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o che attengono esclusivamente la disciplina del rapporto di lavoro o inerenti rapporti con il superiore gerarchico, colleghi, o a segnalazioni fondate su meri sospetti o voci (art. 1 co. 2 lett.a) D.Lgs. 24/2023)

Il whistleblower, al momento della Segnalazione, deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritieri. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio.

##### **4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata.

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT ed alla struttura a supporto di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, nella Segnalazione devono risultare chiare

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- una chiara descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto (come la qualifica o l'ufficio di

assegnazione) cui attribuire i fatti segnalati.

Potrà essere utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o di persona, ove il segnalante abbia utilizzato l'incontro diretto.

Nella Segnalazione è preferibile vengano indicate le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente; potrà comunque essere specificato che si intende mantenere anonima la propria identità.

Le segnalazioni anonime saranno trattate con i criteri previsti per quelle ordinarie purché adeguatamente circostanziate come previsto nella presente procedura.

## 5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Sono previsti diversi canali distinti di segnalazioni:

- 1- Canali interni: vi rientrano i canali attivati dal Consorzio di bonifica Piave e di seguito descritti e disciplinati, da utilizzarsi preferibilmente;
- 2- Canale esterno: quello istituito da ANAC (art. 8)
- 3- Divulgazione pubblica (art. 9)
- 4- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

## 6. CANALI INTERNI

La Segnalazione potrà essere effettuata:

- a. in **forma scritta**, mediante inserimento delle informazioni nella **piattaforma on line** messa a disposizione del Consorzio e accessibile dal sito web del Consorzio ([www.consorziopiave.it](http://www.consorziopiave.it)) alla sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione corruzione o al seguente indirizzo (<https://consorziopiave.it/prevenzione-corruzione/>).

La piattaforma permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. Questo strumento permette di effettuare segnalazioni anche in maniera anonima e consente di dialogare con il RPCT, ricevente della Segnalazione, per conoscerne gli sviluppi.

Al sistema accede solo il RPCT.

La segnalazione viene formulata attraverso la compilazione di un questionario; al momento dell'invio il sistema genera un codice identificativo della Segnalazione, da memorizzare a cura del Segnalante che gli consentirà successivi accessi al sistema per controllare gli aggiornamenti e/o per contatti. I contatti successivi alla segnalazione potranno avvenire anche tramite mail o telefonicamente, qualora il segnalante abbia consentito questi mezzi alternativi di comunicazione fornendo i dati di contatto.

Il Segnalante ha modo di accedere alla Segnalazione, verificare il riscontro alla Segnalazione e dialogare con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Il Segnalante anonimo deve, periodicamente, accedere al sistema per controllare l'aggiornamento di stato.

- b. in **forma scritta**, a mezzo del servizio postale o con consegna a mani in una busta chiusa che rechi all'esterno in modo chiaro la dicitura "**riservata/personale - RPCT**" a garanzia della riservatezza. I dati identificativi del segnalante (se indicati) andranno inseriti in una busta interna. La busta potrà essere imbucata nella cassetta postale presente nel cancello del consorzio o consegnata direttamente al RPCT.

La busta è sottratta all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico del Consorzio. L'indicazione di un indirizzo digitale (mail) o fisico consentirà al RPCT di effettuare le comunicazioni

di legge

La busta sarà aperta solo dal RPCT. Viene messo a disposizione un apposito modello (allegato al presente documento), non obbligatorio ma il cui utilizzo rende più agevole la gestione della segnalazione in quanto rispondente ai requisiti richiesti per l'istruttoria. Il modello è reperibile nel sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione corruzione o al seguente indirizzo (<https://consorziopiate.it/prevenzione-corruzione/whistleblowing>).

Se il segnalante fornisce un punto di contatto (mail o telefono) riceverà il riscontro alla Segnalazione e potrà mantenere un dialogo con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

- c. **in forma orale con incontro diretto**, su richiesta del segnalante direttamente al RPCT (al n. 0423/291804) di un incontro che sarà fissato entro un termine ragionevole.

Se il segnalante fornisce un punto di contatto (mail o telefono) riceverà il riscontro alla Segnalazione e potrà mantenere un dialogo con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti

## 7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO CANALI INTERNI

La Segnalazione interna, indipendentemente dalla modalità di inoltro, viene ricevuta dal RPCT che la gestirà mantenendo la riservatezza nei confronti del segnalante.

Il RPCT avvalendosi della Struttura di supporto analizza la Segnalazione per verificare se potenzialmente rientrante nel campo di applicazione della presente Procedura.

Qualora la Segnalazione riguardi reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 2312001 o presenti elementi per i quali il fatto segnalato possa costituire violazione al MOG 231, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza affinché possa coadiuvarlo nell'analisi e nell'istruttoria.

Il RPCT

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene con la persona segnalante le interlocuzioni e può richiederle, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientri o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023. Il "riscontro" può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna per valutare la fondatezza dei fatti segnalati, ed eventualmente nelle relative risultanze, nell'esito dell'istruttoria e nelle misure adottate (art. 2 co. 1 lett. n) ed o) del D.Lgs. 24/2023).

Durante l'istruttoria il RPCT può

- richiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti al Segnalante anche tramite audizione,
- richiedere notizie e informazioni alle persone citate nella Segnalazione nonché al segnalato e ad altri soggetti terzi, anche esterni al Consorzio, che possono riferire sui fatti segnalati
- richiedere documentazione presso gli Uffici consortili
- concordare con l'OdV audit anche con l'ausilio di consulenti esterni,
- sentire consulenti esterni

garantendo sempre la riservatezza sul contenuto della Segnalazione e sull'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione. Salvo quanto previsto per la Struttura di supporto e per l'OdV., la comunicazione di informazioni contenute nella Segnalazione da parte del RPCT, se strettamente necessaria ai fini dell'istruzione e trattazione della Segnalazione, è consentita nei confronti dei seguenti soggetti: posizioni apicali delle Aree e settori di attività interessate dalla Segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione

Il soggetto segnalato non viene informato del fatto che a suo carico è stata presentata una Segnalazione né degli esiti dell'istruttoria né che la Segnalazione che lo riguarda è stata trasmessa all'Autorità giudiziaria competente, al fine di non compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alle successive/eventuali indagini penali.

Al termine dell'attività istruttoria e sulla scorta delle risultanze della stessa, il RPCT conclude il procedimento di gestione della Segnalazione, provvedendo alternativamente o con l'archiviazione o con l'accertamento della fondatezza.

Il RPCT procede all'archiviazione della Segnalazione quando: i) generica o non adeguatamente circostanziata; ii) palesemente infondata o per mancanza degli elementi essenziali di un illecito; iii) non abbia rilevanza ai sensi del MOG 231; iv) sia fondata su meri sospetti e voci; v) sia riferita a fatti e/o circostanze oggetto in passato di procedimenti e attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; vi) alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria.

Il RPCT qualora ravvisi elementi di ragionevole fondatezza della Segnalazione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a rivolgersi agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, ossia

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per l'adozione delle misure correttive in termini organizzativi e gestionali di competenza;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente
- comunicare l'esito all'organo consortile competente affinché valuti l'attivazione dell'azione disciplinare.

L'esito dell'istruttoria viene comunicato al segnalante mediante la piattaforma o altro canale utilizzato per la Segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

Con la chiusura del procedimento di gestione il RPCT redige una relazione sull'istruttoria condotta, le ragioni dell'archiviazione ovvero il giudizio di ragionevole fondatezza e i profili di illiceità riscontrati evidenziando che si tratta di una Segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza.

La relazione, con l'omissione delle generalità del segnalante e del soggetto segnalato, viene inviata al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, qualora sia stato coinvolto nell'istruttoria.

## 8. CANALE ESTERNO

Il segnalante può effettuare una **Segnalazione esterna** tramite il canale attivato dall' dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre **una delle seguenti condizioni**: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il canale istituito da ANAC è disciplinato nel proprio sito (<https://www.anticorruzione.it-/whistleblowing#p11>)

## 9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa

o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante può beneficiare delle medesime misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno/esterno solo qualora: i) abbia già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT assicura che le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Le Segnalazioni, sottratte all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico del Consorzio, sono registrate in un registro riservato gestito dal RPCT e dalla Struttura di supporto. La documentazione cartacea è conservata e custodita dal RPCT in cassetto o armadietto chiuso a chiave accessibile esclusivamente dal medesimo RPCT ed eventualmente da altra persona della Struttura da egli appositamente delegata.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione

## 11. TUTELA DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

### a) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della Segnalazione

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona

coinvolta

In tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e all'accesso civico di cui agli artt. 5 e ss del D.lgs 33/2013.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del Segnalante che effettua una Segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'ANAC, che provvederà ad avviare l'attività istruttoria, a segnalare le fattispecie di competenza agli organismi e ad applicare le sanzioni previste.

## 12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## 13. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella Segnalazione, incluse quelle relative alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente Procedura ed il canale di Segnalazione saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata. È stata implementata ed adottata una specifica e informativa sul trattamento dati personale in materia di whistleblower – pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al Segnalante in fase di presentazione della Segnalazione.

<sup>1</sup>Relativamente a tutti i dati personali trattati, il Segnalante ed il Facilitatore potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 13, co. 3 del D.L. 24/2023, in combinato disposto con l'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003, come mod. dal d.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. che ne limita l'esercizio qualora da tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai

---

<sup>1</sup> Paragrafi aggiunti con la Rev. 01 – settembre 2025

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4 undecies e 4 duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

#### **14. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Consorzio assicura che il personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni della presente Procedura e, in particolare, circa i canali di Segnalazione interna e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (cfr. art. 15, comma 1, lettera g) GDPR), non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

#### **15. DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO**

Il presente documento è formalmente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Piave.

Riferimenti al documento verranno riportati sul sito internet dell'Ente, sulle nuove edizioni del Modello Organizzativo e del PTPCT. Le presenti disposizioni sostituiscono le regole di Segnalazione contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato il 24.02.2023.